



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO,  
CALANDRINI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, PETRENGA,  
TOTARO e URSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2019**

Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione  
di elezioni politiche e amministrative

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei temi più discussi del, per così dire, problematico e singolare rapporto nel nostro Paese tra politica e giustizia riguarda l'annosa questione della partecipazione diretta dei magistrati alle elezioni politiche e, dunque, le regole che disciplinano l'ingresso dei magistrati in politica, nel duplice aspetto dell'assunzione di cariche pubbliche, elettive e no, e della loro militanza nei partiti politici.

La Costituzione, da una parte, sancisce il diritto del cittadino-magistrato di partecipare alla vita politica direttamente, ai sensi dell'articolo 51, dall'altra garantisce la sua indipendenza esterna funzionale, che è garanzia non solo per il magistrato, ma anche, e soprattutto, per i cittadini che alla magistratura si rivolgono.

Se, però, la Costituzione affida espressamente alla legge la possibilità di limitare il diritto dei magistrati di iscriversi ai partiti politici, nulla dice sulla possibilità di limitare il loro diritto di partecipare attivamente alle elezioni politiche e amministrative o di assumere incarichi di governo a livello nazionale o locale.

La normativa vigente prevede che i magistrati possano candidarsi alle elezioni politiche nazionali ed europee (tranne che nella circoscrizione in cui svolgono o hanno svolto le proprie funzioni) purché si mettano in aspettativa; se non eletti, non possono per cinque anni ritornare a svolgere le loro funzioni nella circoscrizione dove si sono candidati (articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

È prevista, dunque, non un'ineleggibilità assoluta ma una ineleggibilità relativa, in

quanto limitata a quella parte del territorio in cui, in ragione della carica pubblica che rivestono, essi potrebbero influenzare il voto degli elettori.

Di contro, in attuazione dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione - secondo cui « si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati... » - ai magistrati è vietata « l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici » (articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *d*), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).

Si ritiene, quindi, che la partecipazione attiva del magistrato alla politica dei partiti possa in qualche modo ledere la sua indipendenza ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

È evidente la irragionevole contraddittorietà di tale disciplina che, separando aspetti di fatto strettamente collegati, ritiene che ad infrangere l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura sia l'iscrizione ad un partito e non il ricoprire la carica politica o elettiva per la quale lo stesso partito l'ha designato o candidato.

Sembra, cioè, che il magistrato possa perdere la propria aurea d'indipendenza ed imparzialità quando s'iscrive ad un partito ma non quando assume un incarico elettivo politico grazie al sostegno del partito medesimo.

Una impostazione ancora più irragionevole ove si consideri la possibilità del magistrato, una volta conclusa la sua esperienza politica, di rientrare in servizio (*ex* articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160); come se l'esperienza politica o am-

ministrativa derivante dalla carica elettiva o politica ricoperta non lo abbia politicamente sfiorato, anche se non iscritto o non abbia partecipato in via sistematica all'attività del partito che comunque lo ha candidato.

Il magistrato che si è candidato a favore di una parte politica o, comunque, che si è schierato politicamente, esternando le proprie idee, infatti, può non essere ormai percepito come uomo « di parte », anche nell'esercizio della sua attività professionale? La sua funzione pubblica, se non compromessa sul piano sostanziale, lo è, comunque, sul piano dell'immagine, non apparendo credibili la sua totale indipendenza e imparzialità agli occhi del cittadino.

In merito si è espresso anche il GRECO (Gruppo di stati contro la corruzione), organo di controllo presso il Consiglio d'Europa, che ha osservato che « i magistrati [...] dovrebbero astenersi dallo svolgere attività

politica pubblica e la disciplina nazionale dovrebbe limitare in modo netto l'esercizio delle attività politiche dall'esercizio delle proprie funzioni, così da garantire non solo la reale indipendenza dei magistrati, ma anche che essi siano percepiti come tali ».

Si ritiene, dunque, necessaria un'assunzione di responsabilità da parte del legislatore per ristabilire la giusta distanza tra i poteri, principio cardine di un sistema democratico e riportare nel giusto alveo la percezione, oggi più che mai necessaria, dell'imparzialità della magistratura.

L'intervento normativo proposto riguarda tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e prevede che non possano essere candidati per le elezioni alle cariche politiche e amministrative, nazionali e locali. Chi intende candidarsi deve rassegnare dimissioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle liste.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per le elezioni alle cariche politiche e amministrative.

2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono candidarsi, devono rassegnare le dimissioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle liste e, in ogni caso, non possono essere candidati nella circoscrizione elettorale in cui ricadono per competenza, in tutto o in parte, le sedi o gli uffici giudiziari presso cui prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura.